

**CIRCOLARE INAIL n. 13 DEL 3 APRILE 2020:**  
**indicazioni interpretative sulla tutela Inail nei casi di contagio da coronavirus**

B&P NEWS

COVID-19

L'Inail ha fornito alcune indicazioni in merito:

- alla sospensione dei termini di **prescrizione, decadenza e revisione delle rendite** connessi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative;
- alla **tutela infortunistica** nelle ipotesi di accertata infezione da coronavirus in occasione di lavoro.

INAIL ribadisce e applica, in particolare, **i principi generali in tema di onere della prova** in ordine al carattere “professionale” dell'eventuale contagio, richiamando, di fatto, la distinzione tra Malattie Tabellate e non Tabellate.

Viene considerato, ai fini della applicazione della presunzione semplice di origine professionale, il livello del rischio di contagio che deve essere “**elevato**” e “**aggravato fino a diventare specifico**”, operandosi dunque le seguenti distinzioni:


operatori sanitari;  altre attività lavorative che comportano il contatto costante con il pubblico o l'utenza (addetti alla cassa, alle vendite, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali, operatori di trasporto infermi, ecc.)	<b>Presunzione semplice</b> di origine professionale del contagio.
Altre attività lavorative diverse da quelle sopra indicate	<b>non opera la presunzione semplice</b> e deve essere dimostrato il nesso causale tra lo svolgimento dell'attività lavorativa e il contagio.

Nei casi in cui il rischio di contagio non è aggravato rispetto al rischio comune, ovvero “*il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga*”, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

In tali casi quindi devono sussistere elementi precisi e concordanti per ricondurre il contagio all'ambito lavorativo piuttosto che all'ambito della vita privata.

Le procedure di avvio dell'istruttoria sono le medesime previste per l'infortunio per cui, ricevuto il certificato medico, spetta comunque al datore di lavoro pubblico o privato inviare la denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell'art. 53 D.P.R. n. 1124/1965.

Si consiglia, nel **caso si intenda contestare la derivazione professionale** del contagio, di segnalare all'INAIL, in questa fase, elementi a supporto.



Nei casi di **dubbia competenza**, verrà segnalata la posizione all'INPS per la relativa gestione.

Si sottolinea, infine, la previsione espressa per cui tali **eventi infortunistici** – anche ove ricondotti a occasione di lavoro – **non saranno conteggiati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento antinfortunistico**, ma sono attribuiti secondo principi di mutualità.

Quanto ai (per vero assai difficili da dimostrare) contagi intervenuti durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, gli stessi sono configurati quali infortuni *in itinere*, con deroga – per il periodo di emergenza sanitaria – all'obbligo di utilizzo del mezzo pubblico ove disponibile a favore di quello privato (considerato meno rischioso rispetto a potenziale contagio).

B&P Avvocati

